



Bruxelles, 21 dicembre 2016
(OR. en)

15563/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0142 (COD)**

**CODEC 1895
VISA 406
COMIX 835
PE 126**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 12-15 dicembre 2016)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In questo contesto il relatore Agustín DIAZ DE MERA (PPE-ES), ha presentato, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, un emendamento di compromesso (emendamento 16) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 15 dicembre 2016, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 16) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento in prima lettura, che rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

P8_TA-PROV(2016)0508

**Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto o esenti da esso:
revisione del meccanismo di sospensione ***I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0290),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0176/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 dicembre 2016, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0235/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione)*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

² *Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016.*

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2001³ del Consiglio elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
- (2) Il meccanismo per la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del suddetto regolamento (“meccanismo di sospensione”) dovrebbe essere rafforzato rendendo più facile per gli Stati membri notificare le circostanze che portano a un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione di attivare il meccanismo di propria iniziativa.

³ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

- (3) In particolare, l'uso del meccanismo dovrebbe essere agevolato abbreviando i periodi di riferimento e i termini, consentendo così una procedura più rapida, ed estendendo i possibili motivi di sospensione, che dovrebbero includere **una diminuzione della cooperazione in materia di riammissione, in particolare** un aumento sostanziale del **tasso di rifiuto** delle domande di riammissione **anche** di cittadini di paesi terzi che sono transitati nel paese terzo in questione, qualora un siffatto obbligo di riammissione sia previsto da un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione, **e un aumento sostanziale dei rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri**. La Commissione dovrebbe inoltre poter attivare il meccanismo nel caso in cui il paese terzo non cooperi in materia di riammissione, in particolare qualora tra il paese terzo in questione e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione.
- (4) ***Ai fini del meccanismo di sospensione, un aumento sostanziale indica il superamento di una soglia del 50%. Esso può anche indicare un aumento inferiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.***

- (5) *Al fine di garantire che gli obblighi specifici basati sull'articolo -1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza dell'esenzione dall'obbligo del visto, concessa in seguito alla conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, continuino a essere rispettati nel corso del tempo, la Commissione dovrebbe monitorare la situazione nei paesi terzi interessati. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla situazione dei diritti umani nei paesi terzi interessati.*
- (6) *La Commissione dovrebbe riferire periodicamente, e almeno una volta l'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per il paese terzo in questione, e successivamente quando la Commissione lo ritiene necessario ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.*
- (7) *Ai fini del meccanismo di sospensione un basso tasso di riconoscimento indica un tasso di riconoscimento delle domande di asilo nell'ordine del 3% o 4%. Esso può anche indicare un tasso di riconoscimento superiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.*

- (8) *È opportuno che la Commissione, prima di adottare qualsiasi decisione di sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo, tenga conto della situazione dei diritti umani in tale paese terzo e delle possibili conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tale situazione.*
- (9) *È necessario evitare e contrastare eventuali abusi dell'esenzione dall'obbligo del visto qualora ciò comporti un aumento della pressione migratoria derivante, ad esempio, da un aumento di domande di asilo infondate e anche qualora ciò comporti domande infondate di permessi di soggiorno.*
- (10) *Al fine di garantire l'applicazione efficace del meccanismo di sospensione e in particolare laddove sia necessaria una risposta urgente per far fronte alle difficoltà incontrate da almeno uno Stato membro, e tenendo conto delle ripercussioni generali della situazione di emergenza sull'Unione nel suo complesso, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione, le quali dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Per l'adozione di tali atti d'esecuzione è opportuno ricorrere alla procedura d'esame.*

⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (11) *La sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto mediante atto di esecuzione dovrebbe riguardare determinate categorie di cittadini del paese terzo in questione, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi, ad esempio se le persone si recano per la prima volta nel territorio degli Stati membri. L'atto di esecuzione dovrebbe stabilire le categorie di cittadini cui dovrebbe applicarsi la sospensione, tenendo conto delle circostanze specifiche notificate da uno o più Stati membri o riferite dalla Commissione, nonché del principio di proporzionalità.*

(12) *Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati all'applicazione del meccanismo di sospensione, data la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 e le relative implicazioni orizzontali per gli Stati membri, i paesi associati a Schengen e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi interessati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.*

- (13) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁵; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (14) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁶; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (15) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁷.

⁵ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁶ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁷ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

- (16) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁸.
- (17) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio⁹,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁸ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 167).

⁹ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Articolo 1

L'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1) *il* paragrafo 1 è *sostituito dal* seguente ■ :

"1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II è sospesa temporaneamente, in base a dati pertinenti e oggettivi, conformemente al presente articolo."

2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, una o più delle seguenti circostanze ■ , vale a dire:

- a) un aumento sostanziale del numero di cittadini di tale paese terzo *a cui è stato rifiutato l'ingresso o* che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne il diritto;
- b) un aumento sostanziale del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso;
- c) *una diminuzione della cooperazione in materia di riammissione con il paese terzo, suffragata da dati adeguati, in particolare* un aumento sostanziale del *tasso di rifiuto delle* ■ domande di riammissione presentate dallo Stato membro a tale paese terzo per i propri cittadini o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione preveda un siffatto obbligo, per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in tale paese terzo;

- d) *un rischio crescente o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, in particolare un aumento significativo dei reati gravi in connessione ai cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti.*

La notifica di cui al primo comma precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, così come una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. *Nella notifica lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che, secondo il parere dello Stato membro, dovrebbero essere coperte da un atto di esecuzione a norma del paragrafo 4, lettera a), con una motivazione dettagliata.* La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio immediatamente dopo aver ricevuto tale notifica da parte dello Stato membro interessato.";

3) è inserito il seguente paragrafo:

"2 bis. Se, *tenendo conto di dati, relazioni e statistiche pertinenti*, è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito a circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) o d), *che si presentano in uno o più Stati membri*, o al fatto che il paese terzo non sta cooperando in materia di riammissione, in particolare qualora tra tale paese terzo e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione, in quanto ad esempio:

- *rifiuta o non tratta in tempo utile* le domande di riammissione,
- non rilascia *in tempo utile* documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo o non accetta i documenti di viaggio rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo,
- oppure denuncia o sospende l'accordo,

la Commissione informa *tempestivamente* il Parlamento europeo e il Consiglio *della propria analisi e si applica il paragrafo 4.*";

4) è inserito il seguente paragrafo:

“2 ter. La Commissione monitora il rispetto costante degli obblighi specifici basati sull'articolo -1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della liberalizzazione dei visti da parte dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto quando si recano nel territorio degli Stati membri a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti fra l'Unione e quel paese terzo.

La Commissione inoltre riferisce periodicamente, e almeno una volta l'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per il paese terzo in questione, e successivamente quando la Commissione lo ritiene necessario ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. La relazione si incentra sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che alcuni obblighi non siano più soddisfatti.

Ove una relazione della Commissione indichi che uno o più degli obblighi specifici non sono più soddisfatti in relazione a uno specifico paese terzo, si applica il paragrafo 4.”;

5) il *paragrafo 3* è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma del paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

- a) se sussistono le situazioni descritte al *paragrafo 2*;
- b) il numero di Stati membri interessati dalle situazioni descritte al *paragrafo 2*;
- c) le ripercussioni generali delle *circostanze* di cui al paragrafo 2 sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o a disposizione della Commissione;
- d) le relazioni elaborate dalla *Guardia di frontiera e costiera europea*, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), *o da qualsiasi altra istituzione, organismo, ufficio, agenzia dell'Unione o da qualsiasi altra organizzazione internazionale, che siano competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento*, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano;
- e) *le eventuali indicazioni fornite nella notifica dallo Stato membro interessato in relazione a possibili misure a norma del paragrafo 4, lettera a).*

- f) la questione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sui risultati di tale esame.";

- 6) il *paragrafo 4* è sostituito *dal seguente*:

"4. Qualora la Commissione, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 3, della relazione di cui al paragrafo 2 ter o dell'analisi di cui al paragrafo 2 bis, e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo per trovare soluzioni alternative a lungo termine, stabilisca che occorre intervenire, o qualora una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione le circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b) c) o d), si applicano le seguenti disposizioni:

- a) *la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di nove mesi. La sospensione si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie si applica la sospensione, in base alle informazioni disponibili la Commissione considera categorie sufficientemente ampie per contribuire con efficacia a trattare le circostanze di cui ai paragrafi 2, 2 bis e 2 ter nel caso specifico, rispettando al contempo il principio di proporzionalità. La Commissione adotta l'atto di esecuzione entro il termine di un mese da quando:*
- ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 2;*
 - ha appreso le informazioni di cui al paragrafo 2 bis;*

- *ha presentato la relazione di cui al paragrafo 2 ter; o*
- *ha ricevuto la notifica di una maggioranza semplice di Stati membri con riguardo alle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b), c) o d).*

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, e fissa la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione;

b) se le circostanze di cui ai paragrafi 2, 2 bis e 2 ter persistono la Commissione adotta, al più tardi due mesi dopo la scadenza del periodo di nove mesi di cui alla lettera a), un atto delegato a norma dell'articolo 4 ter che sospende temporaneamente, per un periodo di 18 mesi, l'applicazione dell'allegato II per tutti i cittadini del paese terzo interessato. L'atto delegato prende effetto dalla data di scadenza dell'atto di esecuzione di cui alla lettera a) e modifica l'allegato II di conseguenza. Tale modifica consiste nell'inserire, in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, una nota in calce in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Se la Commissione ha presentato una proposta legislativa a norma del paragrafo 5 il periodo di sospensione previsto dall'atto delegato è prorogato di sei mesi. La nota in calce è modificata di conseguenza.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, durante i periodi di sospensione i cittadini del paese terzo interessato devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

Uno Stato membro che, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, disponga nuove esenzioni dall'obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo di cui all'atto che sospende l'esenzione dall'obbligo del visto comunica queste misure conformemente all'articolo 5.';

7) *il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

"5. Prima dello scadere del periodo di validità dell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall'allegato II all'allegato I il riferimento al paese terzo.";

8) *è inserito l'articolo seguente:*

"Articolo 1 quater

Entro ...¹⁰ la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di sospensione di cui all'articolo 1 bis e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria."

9) *L'articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:*

– è aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis:

"2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera b), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da ...¹¹. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo."

¹⁰ *Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

¹¹ *Data di entrata in vigore del presente regolamento.*

– *il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:*

"3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera b), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

– *è inserito un nuovo paragrafo 3 bis:*

"3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.";

– *è inserito il seguente paragrafo:*

"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera b), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
